



# Unione delle Camere Penali Italiane

---

## Osservatorio Difesa d'Ufficio “Paola Rebecchi”

### IL DIFENSORE D'UFFICIO INTERCAMBIABILE

Lo scorso 20 settembre ricevevamo all'indirizzo mail dell'osservatorio la segnalazione del Collega Francesco Mancuso (l'ennesima, invero) relativamente alla nomina a difensore d'ufficio attivata tramite call center per gli indagati c.d. “Atti non urgenti/liberi”.

Sostanzialmente la Polizia Municipale, dopo aver contattato il difensore indicato dal call center e averlo chiamato per la conferma dell'accettazione dell'elezione di domicilio, avuto il suo diniego, provvedeva a ricontattare il call center e a farsi dare il nominativo di altro difensore. Tanto che, a distanza di appena tre minuti, il Collega riceveva nuova mail in cui gli veniva comunicata “la revoca” della nomina appena ricevuta.

In maniera assolutamente inaccettabile, in violazione del dato normativo nonché ad onta della ratio della modifica legislativa, assumendo iniziative che appaiono al di fuori delle prerogative proprie dell'Ufficio, la Polizia Giudiziaria, al rifiuto di elezione di domicilio, ricontattava il call center e, ottenuta l'indicazione del collega successivamente di turno, ne disponeva la nuova nomina nel procedimento.

Il Collega, infatti, poco dopo aver negato l'assenso alla domiciliazione si vedeva recapitare nuova e-mail dal Consiglio dell'Ordine nella quale veniva avvisato dell'avvenuta revoca della nomina.

Il tutto in palese violazione dell'art. 97 del codice di rito e delle Disposizioni di attuazione allo stesso.

In spregio alle più elementari regole previste dall'art. 97, comma 5, c.p.p. che consente all'Autorità Giudiziaria (e solo a lei!) di sostituire il difensore di ufficio e “SOLO per giustificato motivo”, la Polizia Giudiziaria, quindi, si arroga il diritto di procedere alla sostituzione al solo fine di semplificare le future notifiche, senza minimamente preoccuparsi degli effetti e delle violazioni connesse a tali atti, che sono sotto gli occhi di tutti e appartengono al patrimonio conoscitivo quasi quotidiano di qualsiasi Tribunale anche in relazione al mancato esercizio dei diritti di difesa e di impugnazione.

E “giustificato motivo” non può essere considerata, l'eventuale, prossima, difficoltà alla notifica degli atti processuali.

Sappiamo perfettamente quale sia stata la ratio che ha portato alla modifica della norma del codice di procedura penale e quale la finalità, costituzionalmente orientata, della stessa, nonché i possibili profili di responsabilità professionali scaturenti da domiciliazioni rilasciate con superficialità e, con altrettanta disinvoltura, accettate dal difensore.

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Difesa d'Ufficio  
“Paola Rebecchi”



Spesso dimenticando che l'elezione di domicilio rappresenta una forma di vincolo di carattere processuale e presuppone un rapporto fiduciario che si traduce nella effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento e della sua evoluzione.

Già dagli albori si sono segnalate, nei vari Tribunali, prassi, assolutamente illegittime, purtroppo senza nessun risultato fuori da una apparente contrarietà.

Infatti, nonostante le rassicurazioni formali - mai versate in indicazioni alle varie PG però - fornite in ordine ad un tempestivo intervento teso ad eliminare l'inaccettabile e distorto fenomeno qui denunciato, occorre prendere atto del persistente atteggiamento della Polizia Giudiziaria, che, al di là di meri tuziorismi, potrebbe integrare fattispecie penalmente rilevanti.

Roma, 15 novembre 2022

L'Osservatorio per la Difesa di Ufficio "*Paola Rebecchi*"